

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1664

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LUPIS

Annunziata il 22 novembre 1950

Finanziamenti in pesos a favore dell'emigrazione italiana in Argentina

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, appena un anno dopo la fine della seconda guerra mondiale, la corrente emigratoria italiana alla volta dell'Argentina riprese a ritmo consistente, facilitata anche dall'Accordo intervenuto in materia tra i due Stati sotto la data del 21 febbraio 1947.

Detto Atto, completato dall'Annesso sanitario del 16 aprile 1947, fu poi sostituito dal nuovo Accordo d'emigrazione italo-argentino stipulato in Buenos Aires il 26 gennaio 1948.

Specie nella prima fase, il nuovo flusso emigratorio si svolse sotto gli auspici più favorevoli per il livello dei salari riconosciuto ai nuovi emigranti, il livello del cambio lira-pesos e il diritto di poter far luogo alle rimesse in Italia a favore dei familiari.

Il regime delle rimesse, tuttavia, fu modificato, o meglio sospeso, con l'Accordo del 26 gennaio 1948 di guisa che, in piena legittimità, il Governo argentino ha regolamentato unilateralmente la materia con provvedimenti di carattere restrittivo.

A ciò deve aggiungersi il fatto della svalutazione della sterlina, dell'allineamento — in un primo tempo — del peso argentino e dipoi dell'ulteriore svalutazione di questa moneta che, « apprezzata » per le rimesse-emigranti a 7,50 per ogni dollaro nel novembre 1949, passava al 1° giugno 1950 a 9,05 e quindi a 14,30 nel settembre 1950. Il solo ultimo

movimento ha portato una svalutazione pari al 60 per cento.

Queste cause hanno ostacolato l'invio di rimesse in Italia da parte degli emigrati italiani (i cui salari *in loco* non si sono adeguati allo slittamento monetario), sino al punto che la maggior parte di questi, malgrado i maggiori sacrifici, non possono oggi aiutare in alcun modo le famiglie rimaste in Italia.

Ne è così derivata una situazione penosissima che occorre risolvere ed affrontare anche per il diretto interesse dello Stato che dovrebbe far fronte, se non provvedesse direttamente, ad altri oneri illimitati nel tempo per venire in aiuto delle famiglie degli emigrati italiani in Argentina, rimaste senza il minimo di sussistenza.

In particolare, i provvedimenti da adottarsi in concreto sono di due specie, pur fondandosi sul criterio base della riunione dei gruppi familiari. E cioè: facilitare a che le famiglie degli emigrati italiani in Argentina posteriormente alla data del 21 febbraio 1947 (data in cui fu stipulato il primo Accordo di emigrazione italo-argentino) e fino alla data di entrata in vigore della nuova legge, possano raggiungere, via mare, il capo-famiglia in Argentina a spese dello Stato italiano; consentire il rientro a spese dello Stato di quegli emigranti trasferiti in Argentina nel pe-

riodo suddetto, che non abbiano potuto inserirsi nelle attività produttive del Paese di immigrazione.

Nel primo e nel secondo caso all'eventuale onere da sostenersi dallo Stato italiano dovrà farsi luogo solo per casi documentati ed ufficialmente accertati dagli organi competenti.

La spesa di cui trattasi graverà sul credito in pesos argentini, aggirantesi sui 300 milioni di pesos, che lo Stato italiano vanta nei riguardi della Repubblica argentina in conseguenza del disavanzo della bilancia commerciale a noi favorevole.

A questa esigenza si ispira, appunto, la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi, entro il limite di 50 milioni di pesos argentini, la valuta occorrente:

a) per far fronte alle spese di trasferimento in Argentina, via mare, delle famiglie acquisite degli emigranti italiani colà trasferitisi nel periodo intercorrente tra il 21 febbraio 1947 e la data di entrata in vigore della presente legge nei soli casi in cui i capi-famiglia, già emigrati, non si trovino in comprovate condizioni di sostenere in proprio le spese;

b) per provvedere al rimpatrio degli emigrati italiani, trasferitisi in Argentina, di cui alla lettera precedente, che non abbiano potuto trovare definitiva e stabile sistemazione in quella Repubblica.

ART. 2.

Le spese di cui al precedente articolo sono autorizzate dal Ministro del tesoro di concerto col Ministro degli affari esteri e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previi accertamenti da eseguirsi, in Italia, a cura dei rispettivi uffici competenti e, in Argentina, dalla rappresentanza diplomatica italiana in Buenos Aires.

ART. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.